Camera di Commercio
Gran Sasso d'Italia

STATUTO

della

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

del

GRAN SASSO D'ITALIA

INDICE

Art. 1 – Natura e finalità…….. Pag. 3
Art. 2 – Sede, uffici distaccati…… " 3
Art. 3 – Logo camerale…… " 3
Art. 4 – Autonomia statutaria…… … " 4
Art. 5 – Autonomia regolamentare…… " 4
Art. 6 – Scopi della Camera di Commercio…… " 4
Art. 7 – Funzioni……...…… … " 5
Art. 8 – Principi dell'azione amministrativa.……...… " 6
Art. 9 – Principi e forme di cooperazione…. …… " 7
Art.10 – Relazioni con il sistema camerale.…… . " 7
Art.11 – Partecipazione ed informazione....…….. " 7
Art.12 – Pari opportunità……...…… " 7
Art.13 – Gli organi camerali……..…… " 8

IL CONSIGLIO
Art.14 – Composizione e durata del Consiglio...……. " 8
Art.15 – Competenze del Consiglio……...…… " 8
Art.16 – Funzionamento del Consiglio……..……..... " 9
Art.17 – Commissioni consiliari……..…….. " 10
Art.18 – Diritti e doveri dei Consiglieri…....…… " 10
Art.19 – Cessazione dalla carica di Consigliere…… " 11
Art.20 – Liberi professionisti……..…… " 11

LA GIUNTA
Art.21 – Composizione e durata della Giunta.…… " 11
Art.22 – Competenze della Giunta…… " 12
Art.23 – Funzionamento della Giunta……...…… " 13
Art.24 – Diritti e doveri dei membri della Giunta…… " 13
Art.25 – Decadenza della Giunta……....…… " 14
Art.26 – Cessazione della carica di membro di Giunta..…… .. " 14

IL PRESIDENTE
Art.27 – Il Presidente della Camera di Commercio.…… " 14
Art.28 – Cessazione della carica di Presidente……..…… " 15
Art.29 – Mozione di sfiducia al Presidente……...…… " 15
Art.30 – Il Vice Presidente della Camera di Commercio.…… " 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.31 – Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti…… " 16
Art.32 – Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti……. " 16
Art.33 – Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti …… " 16

LE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI
Art.34 – Aziende Speciali: costituzione e natura…… ……. " 17
Art.35 – Aziende Speciali: principi di gestione…….. " 17

PARTECIPAZIONI
Art.36 – Partecipazioni a società e altri organismi…… " 18
Art.37 – Controllo strategico anche tramite rappresentanti della Camera di Commercio
negli organi amministrativi e di controllo……... " 18

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art.38 – Principi organizzativi…….. " 18
Art.39 – Il Segretario Generale…….. " 19
Art.40 – I dirigenti…….. " 20
Art.41 – Funzioni vicarie del Segretario Generale..…….. " 21
Art.42 – Il personale……...……. " 21

NORME FINALI
Art.43 – Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti…….. " 22
Art.44 – Revisione dello Statuto e dei regolamenti…… " 22
Art.45 – Norme di rinvio ……...……. " 22

ART.1 NATURA E FINALITA'

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, nel seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio" è stata istituita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.01.2017 ed è costituita dal sistema delle imprese insediate nelle province di L'Aquila e Teramo.
2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.) e svolge, quale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, anche sul principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo nell'ambito del sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo nell'ambito del sistema economico locale. In tale contesto, la Camera di Commercio ne promuove lo sviluppo nel rispetto dell'autonomia e delle attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, quelle derivanti da convenzioni internazionali nonché quelle derivanti dall'esercizio della propria autonomia nel quadro di principi fissati dagli ordinamenti.
4. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, meritocrazia, libera iniziativa economica, libera concorrenza, autoregolamentazione del mercato, tutela della dignità del lavoro.
5. La Camera di Commercio opera e adegua le proprie procedure amministrative ai principi di cui all'articolo 8.

ART.2- SEDE, UFFICI DISTACCATI

1. La sede legale della Camera di Commercio è in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n.86, quella secondaria è in Teramo, via Savini, 48/50. La Camera di Commercio può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni delle rispettive province ovvero nei medesimi Comuni di L'Aquila e Teramo;
2. Le decisioni relative all'istituzione e alla soppressione di uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale, ai sensi dell'art.14, lettera c) della legge 580/93.
3. La Camera ha come obiettivo, in ogni caso, di rendere sempre più generali e diffusi i propri servizi sul territorio provinciale anche tramite iniziative e supporti di carattere informatico e telematico.

ART.3 –LOGO CAMERALE

1. Il logo della Camera di Commercio, come da allegato 1, è rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro, identificativo del sistema camerale, composto da una "C" di "Camere di Commercio" ed una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno della quale è inserita la denominazione "Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia".
2. Per contraddistinguere l'Ente e le peculiarità del suo territorio, la Camera di Commercio adotta l'emblema riportato all'allegato 1, parte integrante del presente Statuto.
3. La Camera di Commercio può anche utilizzare, unitamente e/o separatamente, il logo del sistema camerale nazionale.
4. Le modifiche del logo spettano al Consiglio su proposta della Giunta non costituendo modifica statutaria.

ART. 4 – AUTONOMIA STATUTARIA

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. In particolare, lo Statuto disciplina:
   - l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
   - le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
   - la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
   - le forme di partecipazione;
   - le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 5 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. In quanto ente autonomo funzionale, nelle materie di competenza, in quelle delegate o trasferite e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio, secondo le previsioni di legge e del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

ART. 6 – SCOPI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. La Camera di Commercio opera, anche tramite la promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nei limiti previsti dalla legge al fine di perseguire i seguenti scopi:
   - promuovere l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese, anche tramite l'informazione economica e lo sviluppo imprenditoriale;
   - tutelare e perseguire un'economia aperta al fine di assicurare a tutti pari opportunità, scoraggiare tendenze monopolistiche e valorizzare la dignità ed il valore sociale dell'impresa e del lavoro;
   - favorire l'affermazione della libertà d'impresa e di iniziativa economica, della concorrenza e della trasparenza del mercato, tutelando imprenditori e consumatori di fronte a possibili deviazioni ed abusi delle condizioni del mercato e garantendo imparzialità rispetto a tutti i soggetti del mercato stesso;
   - promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, anche al fine di stimolare la crescita di nuove e diverse forme di impresa ivi compreso lo sviluppo delle filiere ed aggregazioni di imprese;
   - promuovere la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
   - promuovere e valorizzare le organizzazioni che svolgono, con diversa forma giuridica, attività economica di interesse per lo sviluppo del sistema economico locale anche orientata a scopi sociali, senza finalità prioritaria di lucro.

ART. 7 – FUNZIONI

1. La Camera di Commercio, nel quadro dei principi di cui all'art. 8, svolge, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le seguenti funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, N. 580 e s.m.i.:
   a) Pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della legge 580/1993, e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge:
   b) Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività d'impresa;
   c) Funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegata su base legale o convenzionale;
   d) Tutela del consumatore e della fede pubblica;
   e) Vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale;
   f) Rilevazione dei prezzi e delle tariffe e relativa divulgazione;
   g) Rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione;
   h) Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite le seguenti attività:
      - Informazione economica;
      - Assistenza tecnica alla creazione di imprese e startup;
      - Informazione, formazione, supporto organizzativo ed assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
      - Collaborazione con ICE-AGENZIA per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMET e Cassa depositi e prestiti
      - Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
   i) Competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
   j) Orientamento al lavoro ed alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le Regioni e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) attraverso in particolare:
      - La tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
      - La collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali nell'ambito dei percorsi di alternanza di scuola-lavoro;
      - Il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL
      - Il sostegno alla transizione dalla scuola e dell'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università
2. La Camera di Commercio svolge in regime di libera concorrenza, da realizzare con modalità di separazione contabile, attività di assistenza e supporto alle imprese, limitatamente a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale. Tali attività possono essere finanziate esclusivamente mediante:

- I proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi
- I proventi di natura patrimoniale.

3. La Camera di Commercio svolge inoltre attività oggetto di accordi e convenzioni conclusi con la Regione e/o altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori finali, compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro:
   - La digitalizzazione;
   - La qualificazione aziendale e dei prodotti;
   - Il supporto al placement ed all'orientamento;
   - La risoluzione alternativa delle controversie.

   Tali attività possono essere finanziate secondo le norme di disciplina di volta in volta vigenti.
4. Oltre alle funzioni ed attività di cui ai commi precedenti, la Camera di Commercio esercita altresì ulteriori funzioni attribuite dalle leggi, dai regolamenti, ovvero individuate, delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Abruzzo o nell'ambito del sistema camerale, nonché le attività derivanti da accordi o convenzioni anche di rango internazionale, fermo restando i limiti previsti da disposizioni normative.

ART. 8 – PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di imparzialità, efficacia, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, partecipazione e massima semplificazione delle procedure, anche mediante l'utilizzo più intenso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La Camera di Commercio promuove ed utilizza tecnologie dell'informazione e comunicazione nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
3. La Camera di Commercio realizza, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, un "Ciclo di gestione della performance" che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, in un'ottica di miglioramento della qualità dei propri servizi e delle proprie iniziative a sostegno dell'economia del territorio.
4. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo politico-amministrativo, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente. Al Segretario Generale ed ai Dirigenti spetta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 9 – PRINCIPI E FORME DI COOPERAZIONE

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività al principio di collaborazione e di cooperazione con le istituzioni comunitarie, con le amministrazioni dello Stato, con la

Regione, con gli Enti Locali e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.

2. A tal fine, la Camera di Commercio può promuovere e partecipare agi istituti della programmazione negoziata e degli accordi con soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
3. Può indire e partecipare a conferenze di servizi e concludere accordi con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al provvedimento finale.
4. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può porre in essere rapporti con organismi ed istituzioni nazionali, estere e sovranazionali, fermo restando i vincoli previsti dalla legge.
5. Al fine di favorire il coinvolgimento dei soggetti interessati a determinati temi, la Camera di Commercio istituisce osservatori o consulte su tematiche di natura economica e sociale le cui regole di funzionamento sono stabilite all'atto della loro istituzione.

ART. 10 – RELAZIONI CON IL SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di Commercio è integrata nel sistema camerale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della L. 580/1993 e s.m.i., anche sul piano internazionale e promuove ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta nelle sue forme associate.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione delle funzioni camerali e la diffusione delle relative informazioni.

Art. 11 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa ed incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse.
2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza e la trasparenza dell'attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e comunicazione.
3. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale.
4. Per i provvedimenti camerali che rivestono particolare interesse per alcuni soggetti o categorie può essere disposta la comunicazione diretta.

ART. 12 – PARI OPPORTUNITA'

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior

numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerali, in enti ed aziende dipendenti dalla Camera, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 13 – GLI ORGANI CAMERALI

Sono Organi della Camera di Commercio:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

IL CONSIGLIO

ART. 14 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto e costituito ai sensi di legge sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.
2. L'individuazione dei settori di attività economiche rappresentati in Consiglio ed il numero di seggi spettante a ciascuno di essi viene stabilito dal Consiglio e riportato nell'allegato 2 che forma parte integrante del presente Statuto.
3. La rappresentanza dei settori di attività economiche rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
4. Le pari opportunità nella composizione del Consiglio Camerale sono assicurate dal rispetto della procedura individuata dall'art. 12 del presente Statuto.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento. I suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
6. In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla sua scadenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1, legge 12 dicembre 2002, n. 273

ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione e adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza e le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
   a) Approva lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dal presente Statuto;
   b) Elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta;

c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste dalla legge;
d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività, previa adeguata consultazione delle imprese;
e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, le eventuali variazioni ed il bilancio di esercizio;
f) svolge funzioni di controllo e supervisione sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività deliberati;
g) svolge funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti camerali, anche con l'ausilio del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) può costituire commissioni consiliari;
i) delibera sulle mozioni di sfiducia alla Giunta o al Presidente;
j) ai fini del rinnovo del Consiglio determina la ripartizione dei Consiglieri per i settori di attività economiche sulla base dei dati validati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed individua eventuali nuovi settori, approvando l'allegato 2 del presente Statuto;
k) adempie ad ogni funzione ad esso attribuita da leggi comunitarie, statali, regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

ART. 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali:
   - Entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
   - Entro il 31 luglio per l'aggiornamento del preventivo economico;
   - Entro il 31 ottobre per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
   - Entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo disponga il Presidente, anche a seguito di richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione (anche telegramma, fax o posta elettronica), viene spedita 15 giorni prima della riunione, al domicilio dichiarato dai destinatari alla Camera di Commercio recante gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con avviso spedito almeno 5 giorni prima della seduta
6. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale di L'Aquila o la sede di Teramo o altro luogo idoneo, ove se ne ravvisi la necessità; è possibile il collegamento in videoconferenza preventivamente autorizzato dal Presidente.
7. Le sedute del Consiglio Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non è ammessa delega di voto.
8. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e le sue variazioni, compresa la ripartizione dei Consiglieri per settori di attività economiche, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
10. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio delibera con le procedure e le maggioranze qualificate previste dalla legge.

11. Quando è chiamato a deliberare sui regolamenti, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, della legge 580/1993.
12. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne nel caso in cui la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Per le decisioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge si adotta la votazione a scrutinio segreto.
13. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto.
14. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
15. Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico salvo che il Consiglio, su proposta del Presidente o di un Consigliere, non disponga diversamente. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
16. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico, del sistema camerale ed esperti, per la trattazione di specifici argomenti. Possono prendere parte ai lavori funzionari e personale la cui presenza sia ritenuta dal Presidente e dal Segretario Generale necessaria per lo svolgimento della riunione.
17. Il Consiglio adotta il regolamento sul proprio funzionamento per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni.

ART. 17 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio camerale può istituire commissioni composte da membri del Consiglio, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Le Commissioni non sono dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato.
3. Le Commissioni, previa autorizzazione della Giunta, possono avvalersi di esperti nelle materie trattate. Possono partecipare alle Commissioni dirigenti e funzionari camerali.
4. Nessun compenso è riconosciuto ai Consiglieri per la partecipazione a Commissioni consiliari.

ART. 18 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I requisiti per la nomina ed i casi di incompatibilità sono stabiliti dalle norme vigenti.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti personali previsti dalla legge con particolare riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 29 dicembre 993 n. 580 e s.m.i. e per ciascuno di essi deve essere trasmessa la dichiarazione di inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 del medesimo art. 13 ed il curriculum vitae per dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. Il curriculum è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo agli atti dei quali siano a conoscenza, quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato dalla Camera di Commercio.
4. Ciascun componente del Consiglio deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione. In questo caso ha anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
5. I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali con quelli della comunità economica locale nel suo complesso.

6. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio, ha diritto:
   a) Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
   b) Chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
   c) Intervenire nelle discussioni del Consiglio;
   d) Prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, rivolgendosi al Segretario Generale. Sono esclusi gli atti riservati per legge o per regolamento. Il Consigliere è comunque vincolato al rispetto del segreto d'ufficio ed alla riservatezza.

ART. 19 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I Consiglieri camerali cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione.
3. I Consiglieri decadono dalla carica:
   a) Al verificarsi di una causa di decadenza prevista dall'art. 13 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.;
   b) Per l'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio
4. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 20 – LIBERI PROFESSIONISTI

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge580/1993, del Consiglio fa parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali.

LA GIUNTA

ART. 21 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a 5 per le Camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a) del comma 1, dell'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.
2. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
4. Per l'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo (con arrotondamento all'unità inferiore) dei membri della Giunta medesima (art. 12 Decreto MISE 04.8.2011 – n. 156)
5. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso da quello degli altri, ai sensi dell'articolo 12 – comma 3 -.

ART. 22 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta, organo esecutivo della Camera di Commercio, opera in modalità collegiale ed ha le seguenti competenze:
   a) Elegge nel proprio seno, al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali provinciali, un Vice Presidente con funzioni Vicarie;
   b) Predispone gli indirizzi generali, il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale;
   c) Approva il "Piano della Performance", documento programmatico triennale, definito in collaborazione con i vertici dell'amministrazione ed in conformità alle previsioni di legge, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed i relativi indicatori;
   d) Approva secondo le previsioni di legge la "Relazione annuale sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato;
   e) Approva il budget direzionale annuale ed adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio;
   f) Delibera per la definizione di atti normativi e per l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
   g) Definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
   h) Definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi (bandi) e di determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
   i) Approva, su proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione e pianificazione in materia di organizzazione, assunzione del personale sulla base di apposito regolamento, nonché il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
   j) Approva il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo aggiornamento annuale;
   k) Delibera, nei limiti previsti dalla legge, sulla costituzione e sulla partecipazione della Camera di Commercio a Consorzi, società di capitali, cooperative, fondazioni, enti, associazioni, aziende o servizi speciali nonché in merito a tutti gli atti che incidono sulla gestione, modificazione ed estinzione delle partecipazioni ed all'esercizio dei diritti dell'Ente in qualità di azionista nelle società partecipate;
   l) Esercita il controllo sulla struttura amministrativa, sulle aziende speciali e sulle società partecipate e controllate;
   m) Delibera l'istituzione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, nell'ipotesi in cui i servizi non possano essere erogati tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   n) Provvede alla designazione del Segretario Generale e nomina il Conservatore del Registro delle Imprese;
   o) Provvede alla nomina, indicazione, designazione e revoca dei rappresentanti di competenza della Camera di Commercio negli organismi esterni, valorizzando, in ogni caso, gli elementi di competenza ed esperienza per il settore di riferimento;
   p) Verifica il raggiungimento dei risultati degli obiettivi prefissati e la rispondenza dell'attività dirigenziale agli indirizzi impartiti avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
   q) Delibera la partecipazione ad intese collaborative con pubbliche amministrazioni ed organismi privati;

r) Delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera di Commercio, anche nei casi previsti dall'art. 2601 del Codice Civile;
s) Formula pareri e proposte alle Pubblica Amministrazioni;
t) Delibera la costituzione e composizione di commissioni e gruppi di lavoro diversi da quelle consiliari.

2. Spettano infine alla Giunta tutte le funzioni della Camera di Commercio che non siano riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio ed al Presidente, od alla competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti.
3. La Giunta, per motivi di urgenza, può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio. Le relative deliberazioni sono sottoposte al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.

ART. 23 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni hanno diritto a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché rappresentanti degli organismi del sistema camerale, per l'illustrazione di specifici argomenti. Può far intervenire, in accordo con il Segretario Generale, anche Dirigenti e funzionari camerali.

ART. 24 – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. Il Presidente ed i membri della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo agli atti ed alle informazioni dei quali siano a conoscenza in ragione del loro ruolo.
2. Il Presidente ed i membri della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione. In questo caso hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Ciascun membro, secondo procedure e modalità stabilite da apposito regolamento di funzionamento della Giunta, ha diritto a:
    a. Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza della Giunta;
    b. Chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
    c. Intervenire nelle discussioni della Giunta;
    d. Ottenere copie di atti, documenti ed informazioni riguardanti l'attività camerale e delle aziende speciali utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti.

ART. 25 – DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade:

a. Per scioglimento del Consiglio camerale
b. Per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza dei componenti del Consiglio;
c. Qualora la metà più uno dei membri sia dimissionaria o decaduta.

2. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o non abbia, entro i termini di legge, e previa apposita formale diffida, predisposto per l'approvazione del Consiglio il preventivo ed il bilancio di esercizio.
3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione.
4. La mozione di sfiducia si intende approvata quando ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio.
5. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.

ART. 26 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO DI GIUNTA

1. I membri di Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione.
3. Il membro di Giunta decade dalla carica:
   a) Nel caso di decadenza dalla carica di Consigliere;
   b) Nel caso di assenza ingiustificata da due riunioni consecutive della Giunta.
4. Il membro di Giunta decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dalla normativa.
5. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere.
6. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più membri della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei membri, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione che deve essere posta all'ordine del giorno nella prima riunione utile del Consiglio.

IL PRESIDENTE

ART. 27 – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio ed ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della stessa Camera di Commercio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti, alla Giunta medesima, nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.

5. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità previste dalla legge e dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte (art. 16 L. 580).

ART. 28 - CESSAZIONE DELLA CARICA DI PRESIDENTE

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, per decadenza o morte. Il Consiglio provvederà alla nomina del sostituto nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio, in forma scritta e comunicate sia al Consiglio camerale, sia al Presidente della Giunta reginale. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio
3. Il Presidente decade:
   a) A seguito dello scioglimento del Consiglio;
   b) A seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dall'art. 29
   c) A seguito di decadenza dalla carica di consigliere
   d) A seguito di assenza ingiustificata da due riunioni consecutive della Giunta

ART. 29 - MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che questi abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o abbia compiuto atti lesivi del prestigio della Camera di Commercio
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione; essa deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente
3. La mozione si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Ove ottenga il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio, è eletto Presidente il candidato indicato nella mozione
4. A seguito della decadenza del Presidente, qualora la mozione di sfiducia abbia ottenuto La maggioranza stabilita nel precedente comma, ma non la maggioranza dei due terzi, il Vice Presidente Vicario assume la Presidenza del Consiglio, procedendo, nella medesima seduta, al primo scrutinio per l'elezione del Presidente secondo le norme della legge 29 dicembre 1993, n. 580

ART. 30 – IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Giunta Camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Ove ci sia accordo unanime l'elezione può avvenire a scrutinio palese.

2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega di funzioni da parte del Presidente della Camera o della Giunta Camerale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 31 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e 3 supplenti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.
4. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi, come previsto dall'art. 12, comma 5, del presente Statuto.

ART. 32 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ART. 33- COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, di indirizzo e di proposta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto del bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta Camerale. Il Collegio redige, altresì, una relazione sul preventivo e sui relativi aggiornamenti.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Il Collegio riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

LE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

ART. 34 - AZIENDE SPECIALI: COSTITUZIONE E NATURA

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, in forma singola o associata, Aziende Speciali
2. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano, di regola, secondo le norme del diritto privato fatta salva l'applicazione della disciplina per gli organismi di diritto pubblico e i vincoli espressamente previsti dalla legge.
4. In ogni caso si applicano alle aziende speciali i principi generali di cui all'articolo 1 – comma 4 –, e all'articolo 8 – comma 1 –.
5. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
6. Gli incarichi degli organi delle aziende speciali, ad eccezione dei Collegi dei Revisori dei conti, sono gratuiti.

ARTICOLO 35 - AZIENDE SPECIALI: PRINCIPI DI GESTIONE

1. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione
2. La Giunta dispone le misure necessarie per il raccordo funzionale delle aziende quale organo strumentale della Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale esercitata e, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio camerale. L'azienda speciale con cadenza almeno semestrale trasmette un apposito report informativo alla Giunta.
3. Le aziende operano nel rispetto delle norme per esse previste dalla legge e dal regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. I mezzi finanziari delle aziende sono costituiti dalla dotazione di capitale iniziale e dalle entrate che possono derivare da: proventi per la prestazione di servizi; contributi annuali della Camera di Commercio; contributi di enti pubblici e privati.

PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 36 - PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e per lo sviluppo complessivo del territorio e, in particolare, per la realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio adotta le forme organizzative

più idonee anche costituendo, da sola o con altri soggetti pubblici e privati, società di capitali anche in forma consortile, cooperative, consorzi, fondazioni, enti e altre forme associative o acquisendo partecipazioni in esse.

2. L'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie avviene nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, anche con riferimento al programma di attività approvato dal Consiglio.
4. La Camera di Commercio può partecipare a fondazioni e associazioni, anche non riconosciute, a condizione che detta partecipazione non comporti impegni finanziari indeterminati nella durata e nella quantificazione.

ART. 37 - CONTROLLO STRATEGICO ANCHE TRAMITE RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

1. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica della partecipazione, si assicura forme di controllo anche attraverso la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo.
2. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso società ed altri organismi devono inviare relazione alla Giunta, con cadenza semestrale, sull'andamento della gestione. In ogni caso la Giunta può richiederne l'audizione per chiarimenti e specificazioni.

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 38 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Camera di Commercio è organizzata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi. Alla dirigenza spetta l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nell'ambito degli indirizzi e programmi deliberati dagli organi di governo.
3. Nell'organizzazione la Camera di Commercio assicura:
   a. la coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
   b. la flessibilità delle forme organizzative stesse;
   c. la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
   d. il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza, anche attraverso lo svolgimento di funzioni amministrative e promozionali in forma associata con altre Camere di Commercio;
   e. la definizione delle politiche perseguite dalla Camera di Commercio nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici e sociali e la conseguente programmazione delle attività;
   f. l'informazione come strumento organizzativo essenziale per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle scelte e nell'attività della Camera di Commercio;
   g. la trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi.
4. La Camera di Commercio disciplina con apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), l'organizzazione amministrativa, secondo i seguenti criteri:

a. funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, anche tramite l'utilizzo delle più evolute tecnologie informatiche e telematiche;
b. coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
c. decentramento dei servizi sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d. qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
e. semplificazione dei procedimenti amministrativi;
f. circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;
g. trasparenza delle decisioni, accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi nel rispetto delle leggi vigenti.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare, i criteri e le modalità in cui si definisce e si manifesta l'organizzazione amministrativa della Camera di Commercio in conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto dell'Ente ed ai contratti di lavoro collettivi di riferimento.

ART. 39 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale e a lui competono le funzioni previste dalla legge per i Dirigenti generali.
4. Il Segretario Generale svolge oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione ed in particolare:
   a. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifiche attività, progetti e gestioni;
   b. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali in coerenza con il Piano triennale della performance;
   c. effettua la valutazione in merito agli obiettivi assegnati ai Dirigenti con l'assistenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
   d. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure relative alla responsabilità dirigenziale ai sensi di legge;
   e. impegna l'amministrazione verso l'esterno anche nell'ambito di rapporti contrattuali, fiscali, previdenziali e tributari per le materie attribuite alla propria competenza gestionale dalla legge o dal presente Statuto;
   f. adotta, per le materie di propria competenza, gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
   g. adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
   h. formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;

i. propone alla Giunta il budget direzionale e assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
j. adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
k. stipula i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Ente;
l. richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
m. assume la rappresentanza legale e processuale dell'Ente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario;
n. cura i rapporti con gli uffici pubblici nelle materie di competenza;
o. adotta i provvedimenti disciplinari nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
p. svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal componente presente all'adunanza più giovane di età. Nelle sedute del Consiglio e di Giunta, su richiesta del Presidente o dei componenti, ha facoltà di intervenire relazionando sugli argomenti all'ordine del giorno, esprimendo pareri e formulando proposte.

ART. 40 - I DIRIGENTI

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione amministrativa e in particolare:
   a. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono nell'ambito dell'incarico assegnato e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di loro inerzia;
   b. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
   c. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
   d. gestiscono il budget direzionale, nell'ambito delle rispettive competenze;
   e. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione e predisposizione di programmi di attività;
   f. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;
   g. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale;
   h. concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
   i. effettuano le valutazioni inerenti la gestione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e della valorizzazione delle risorse umane;
   j. impegnano l'amministrazione verso l'esterno nell'ambito dei rapporti relativi alla propria competenza gestionale sulla base dell'incarico assegnato ivi compresi i rapporti previdenziali e tributari;
   k. assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
   l. hanno la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
   m. provvedono alla stipulazione dei contratti;

n. assumono i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
o. rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
p. assumono gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Per le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali e di verifica dei risultati e per quant'altro non altrimenti disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge ed al regolamento di organizzazione amministrativa.

ART. 41 - FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Su proposta del Segretario Generale, la Giunta attribuisce le funzioni vicarie del Segretario Generale a un dirigente che assume la qualifica di Vice Segretario Generale.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, le funzioni vicarie sono demandate al dirigente più anziano nella qualifica.
3. La Giunta può nominare un Segretario Generale facente funzioni, in caso di assenza, vacanza o impedimento del Segretario Generale, scelto tra i dirigenti a tempo indeterminato della Camera di Commercio.

ART. 42 - IL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme del diritto civile e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri provvedimenti e disciplinari l'ordinamento ed il fabbisogno complessivo del personale tenendo conto delle esigenze di funzionalità dell'Ente e delle risorse disponibili.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore delle relazioni sindacali e della formazione; cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale; garantisce pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

NORME FINALI

ART. 43- PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto è pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed è inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

3. Lo Statuto camerale ed i regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, salvo diversa disposizione del Consiglio.

ART. 44 - REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri.
3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.
4. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto.

ART. 45 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Non sono possibili modifiche allo Statuto nel periodo di prorogatio degli organi.

***

Statuto aggiornato nella riunione del Consiglio Camerale del 3 luglio 2025

ALLEGATO 1)

LOGO:

Camera di Commercio
Gran Sasso d'Italia

ALLEGATO 2)

Il Consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia ha la seguente composizione:

Settori	Seggi
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	3
Commercio	3
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	2
Altri Settori	1
Totale	**16**
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti Consiglio	**19**